



Verband Schweizerischer Vermögensverwalter | VSV
Association Suisse des Gérants de Fortune | ASG
Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni | ASG
Swiss Association of Asset Managers | SAAM

Regolamento di controllo e disciplina dell'Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni (ASG)

Allegato IIIc al Regolamento per l'organismo di autodisciplina

Approvato dalla FINMA il 30 giugno 2009 - Entrato in vigore il 1. gennaio 2010

Contenuto

REGOLAMENTO DI CONTROLLO E DISCIPLINA DELL'ASSOCIAZIONE SVIZZERA DI GESTORI DI PATRIMONI (ASG).....		3
Art. 1	Scopo e oggetto	3
Art. 2	Campo d'applicazione	3
Art. 3	Controllo da parte degli organi di revisione	3
Art. 4	Controllo speciale da parte della Direzione dell'OAD	4
Art. 5	Direttive per il ristabilimento di una situazione conforme all'ordinamento	5
Art. 6	Sanzioni in caso di violazione del Codice deontologico	5
Art. 7	Violazione del Regolamento di controllo e disciplina	6
Art. 8	Esclusione del perseguimento di violazioni del Codice deontologico per cause temporali	6
Art. 9	Procedura ordinaria di inchiesta	7
Art. 10	Abbandono o avvio di una procedura di fronte al Tribunale d'onore	8
Art. 11	Procedura semplificata	8
Art. 12	Procedura d'innanzi al Tribunale d'onore	9
Art. 13	Procedura arbitrale	9
Art. 14	Dimissioni durante un procedimento pendente	9
Art. 15	Informazioni disciplinari	9
Allegato A:	Condizioni per il riconoscimento degli organi di revisione	10
Allegato B:	Istruzioni per la revisione del Codice deontologico e della LRD	12

Regolamento di controllo e disciplina dell'Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni (ASG)

Art. 1 Scopo e oggetto

Questo regolamento di controllo e disciplina ha come scopo il controllo dell'adempimento del Codice deontologico per l'esercizio della gestione indipendente di patrimoni ("Codice deontologico"), della Legge sul riciclaggio di denaro ("LRD") e del Regolamento sulla prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo da parte dei soci dell'Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni (ASG).

Questo regolamento determina le società riconosciute per esercitare i controlli, il ritmo di questi ultimi, come pure i principi correlati a tali controlli e ai rendiconti.

Questo regolamento fissa altresì sanzioni adeguate in caso di violazione del Codice deontologico e ne regola la procedura. Esso stabilisce parimenti la procedura per ristabilire una situazione conforme all'ordinamento.

Art. 2 Campo d'applicazione

Tutti i soci attivi che soggiacciono all'Organismo di autodisciplina sottostanno a questo regolamento.

Questo regolamento, con riferimento al Codice deontologico, vale anche per i gestori indipendenti di patrimoni che, in qualità di intermediari finanziari ai sensi dell'art. 2 cpv.3 LRD, sono direttamente sottoposti alla FINMA.

Art. 3 Controllo da parte degli organi di revisione

Sottoscrivendo il Codice deontologico i soci incaricano e autorizzano il loro organo di revisione a verificare il rispetto del Codice deontologico secondo il regolamento di controllo e disciplina. L'ufficio di revisione conferma la verifica alla Direzione dell'Organismo di Autodisciplina ("D-OAD") e le rimette un rapporto. I soci incaricano e autorizzano inoltre il loro ufficio di revisione a notificare eventuali violazioni o sospetti di violazioni alla D-OAD.

L'ASG comunicherà agli uffici di revisione da essa riconosciuti il testo del Codice deontologico, del Regolamento sulla prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo come pure il presente regolamento di controllo e disciplina e pertanto anche il loro mandato.

Norme d'applicazione:

1. Le condizioni per il riconoscimento degli uffici di revisione sono stabilite all'Annesso A del presente Regolamento di controllo e disciplina.
2. Il ritmo dei controlli, i periodi di riferimento, la procedura di controllo e il rapporto sono disciplinati all'Annesso B.

La Direzione dell'Organismo di Autodisciplina può, attraverso l'emanazione di apposite direttive per la revisione, formulare raccomandazioni per il controllo come pure stabilire modelli di rapporti di revisione.

3. Il socio rimette un rapporto scritto allestito dal suo organo di revisione entro sei mesi dalla chiusura di un periodo di riferimento.

Tranne in caso di esclusione dall'Associazione, il socio che dimissiona dall'ASG conformemente all'art. 11 cpv. 1 degli Statuti deve inoltrare entro sei mesi dalla data dell'effettiva uscita un rapporto di revisione che copra il periodo sino a tale data.

Art. 4 Controllo speciale da parte della Direzione dell'OAD

La D-OAD può effettuare o fare compiere ad una società di revisione dei controlli speciali presso i soci al fine di verificare il rispetto del Codice deontologico, della LRD oppure del Regolamento sulla prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in particolare in caso d'indizi di violazione della Legge sul riciclaggio di denaro.

Norme d'applicazione:

4. La D-OAD decide sulla base dell'insieme delle circostanze, se il controllo speciale dev'essere condotto da un suo membro oppure da parte di un ufficio di revisione riconosciuto che non necessariamente deve essere quello designato dal socio.

I costi derivanti da un tale controllo sono posti, in parte o completamente, a carico del socio se questi attraverso un comportamento riprovevole o imprudente ha dato adito all'avvio del controllo oppure ne ha ostacolato lo svolgimento.

Art. 5 Direttive per il ristabilimento di una situazione conforme all'ordinamento

La Direzione OAD può, indipendentemente da eventuali procedimenti giusta l'art. 6 e segg, imporre ai soci delle istruzioni al fine di ristabilire una situazione conforme all'ordinamento. Queste istruzioni sono da comunicare al socio in forma scritta e diventano vincolanti nel caso in cui questi non dovesse chiederne la verifica al Tribunale d'onore entro 30 giorni dalla notifica.

Se il socio, dopo essere stato sollecitato due volte, non adempie all'ordine di ripristinare una situazione conforme all'ordinamento, la Direzione OAD ne propone l'esclusione dall'Associazione conformemente all'art. 11 lit. b degli statuti ASG.

Norme d'applicazione:

5. l'osservanza del Codice deontologico e della Legge sul riciclaggio di denaro. La Direzione OAD può in particolare imporre istruzioni relativamente all'organizzazione aziendale nonché all'adempimento della formazione.
6. Prima di impartire delle istruzioni, la Direzione OAD permette al socio di prendere posizione per iscritto. Unitamente alle istruzioni viene assegnato un termine entro il quale attuare le stesse. Tale termine può essere prorogato unicamente in presenza di motivi importanti.
7. In casi urgenti la Direzione OAD può togliere l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso al Tribunale di Onore contro le proprie istruzioni volte a ripristinare una situazione conforme. Le istruzioni diventano, di conseguenza, provvisoriamente esecutive.
8. Resta riservata l'esclusione del socio, giusta l'art. 11 degli statuti dell'Associazione, nel caso in cui si dovesse essere in presenza di un caso d'incapacità di mantenere un'adeguata organizzazione aziendale.

Art. 6 Sanzioni in caso di violazione del Codice deontologico

In caso di violazione del Codice deontologico, il socio inadempiente è tenuto a corrispondere all'Associazione una pena convenzionale pari ad un importo massimo di CHF 500'000.--.

L'Associazione destina la pena convenzionale ad uno scopo stabilito dal Consiglio.

Per i casi minori, nei confronti del socio inadempiente, può essere pronunciato un ammonimento.

In caso di ripetute o gravi violazioni della Legge sul riciclaggio di denaro o del Codice deontologico, può essere ordinata l'esclusione dall'ASG.

Norme d'applicazione:

9. Per determinare l'importo della pena convenzionale occorre tenere debito conto della gravità della violazione, del grado di colpa e della situazione patrimoniale del socio. Nella misura in cui violando il Codice

deontologico il socio ha percepito un utile oppure evitato un costo, allora tale utile rispettivamente risparmio fungerà da base minima per il calcolo della pena convenzionale.

Possono inoltre essere presi in considerazione i provvedimenti adottati da altre istanze nello stesso ambito.

10. L'esclusione dall'Associazione è sempre pronunciata qualora il socio impieghi un solo collaboratore che, esercitando un'attività assoggettata alla LRD, viola intenzionalmente l'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 9 LRD.
11. In tutti gli altri casi l'espulsione non sarà pronunciata se le seguenti condizioni sono cumulativamente adempiute:
 - il collaboratore oppure i collaboratori che hanno intenzionalmente violato l'obbligo di comunicazione sono stati esclusi dall'organizzazione aziendale del socio e non esercitano più alcuna attività nell'ambito dell'intermediazione finanziaria per quest'ultimo;
 - eventuali altri collaboratori che avessero intenzionalmente contribuito alla violazione dell'obbligo di comunicazione, sia con azioni sia per omissioni (segnatamente nel caso di errori intenzionali nell'ambito della formazione, nell'adozione e nell'attuazione di direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro, rispettivamente nel controllo della loro applicazione), sono stati esclusi dall'organizzazione aziendale del socio e non esercitano più alcuna attività di intermediazione finanziaria per quest'ultimo;
 - la procedura d'inchiesta dimostra che il socio ristabilisce rapidamente la corretta situazione nell'azienda e garantisce l'adempimento dei doveri stabiliti dalla LRD e dal presente Codice deontologico.

Se le precitate condizioni cumulative non sono adempiute entro la fine della procedura d'inchiesta giusta l'art 9 e segg il socio é escluso dall'Associazione.

Art. 7 Violazione del Regolamento di controllo e disciplina

La violazione dell'art. 3 del presente Regolamento di controllo e disciplina, nello specifico la mancata consegna rispettivamente la mancata consegna entro il termine fissato del rapporto di revisione è equiparata alla violazione del Codice deontologico. Lo stesso vale qualora il socio si rifiuti di collaborare in caso di controlli speciali o durante una procedura d'inchiesta.

Art. 8 Esclusione del perseguimento di violazioni del Codice deontologico per cause temporali

La violazione del Codice deontologico oppure del Regolamento sulla prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo non viene più perseguita se la stessa risale a più di sette anni. In caso di violazione dell'obbligo di identificazione e accertamento dell'avente diritto economico il termine di sette anni inizia a decorrere dalla cessazione della violazione, rispettivamente dalla cessazione della relazione d'affari.

Art. 9 Procedura ordinaria di inchiesta

Per l'accertamento e la punizione delle violazioni del Codice deontologico e del Regolamento sulla prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sono competenti gli organi dell'ASG in conformità agli Statuti dell'Associazione. La Direzione OAD dell'Associazione Svizzera di Gestori di patrimoni designa uno o più incaricati d'inchiesta.

In caso di sospetta violazione del Codice deontologico oppure del Regolamento sulla prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, la Direzione OAD avvia la procedura e affida l'accertamento della fattispecie ad un incaricato dell'inchiesta. Egli comunica al socio coinvolto la sua posizione nell'inchiesta.

Al termine dell'inchiesta, l'incaricato redige un rapporto e propone di avviare una procedura di fronte al Tribunale d'onore e di determinare le sanzioni adeguate oppure di abbandonare l'inchiesta.

Norme d'applicazione:

12. L'incaricato dell'inchiesta esegue l'inchiesta in modo indipendente. Se in precedenza è stato eseguito un controllo speciale giusta l'art. 4, l'incaricato dell'inchiesta ha la facoltà di basarsi sui risultati come pure sui documenti usati per il predetto controllo.
13. L'incaricato dell'inchiesta informa la FINMA circa l'avvio di una procedura d'inchiesta.
14. Il rapporto dell'incaricato dell'inchiesta riassume i fatti essenziali, contiene una valutazione giuridica di tali fatti nonché una proposta alla Direzione OAD. Al rapporto d'inchiesta devono essere allegati i principali mezzi di prova.

Se l'incaricato dell'inchiesta ritiene, sulla base degli atti consultati, di chiudere l'inchiesta, non è tenuto a sentire separatamente il socio interessato.

15. Se in ragione di circostanze speciali, segnatamente nel caso di procedure penali o civili correnti e aventi effetti pregiudizievoli per la procedura ai sensi del presente Regolamento di controllo e disciplina, la procedura d'inchiesta non può essere condotta a termine in modo opportuno, l'incaricato può chiedere alla Direzione OAD la temporanea sospensione dell'inchiesta.

La sospensione temporanea è revocata, qualora il socio interessato non adempia all'obbligo di informare l'incaricato dell'inchiesta circa l'andamento di tali procedure.

Art. 10 Abbandono o avvio di una procedura di fronte al Tribunale d'onore

Dopo aver esaminato il rapporto d'inchiesta ed aver eventualmente ascoltato il socio, la Direzione OAD adotta il rapporto d'inchiesta e decide circa l'abbandono dell'inchiesta oppure l'apertura di un procedimento dinanzi al Tribunale d'onore.

Essa può delegare all'incaricato dell'inchiesta la conduzione della procedura dinanzi al Tribunale d'onore.

Se l'inchiesta viene abbandonata i costi sono assunti, di principio, dall'Associazione. Essi vengono tuttavia addebitati in parte o interamente al socio qualora egli abbia causato l'inchiesta assumendo un comportamento riprovevole o negligente, oppure ne abbia ostacolato il regolare svolgimento.

Norme d'applicazione:

16. Se durante la procedura d'inchiesta il socio non è stato sentito in modo completo, la Direzione OAD trasmette al socio il rapporto d'inchiesta assegnando un breve termine per prendere posizione al riguardo.

Art. 11 Procedura semplificata

Qualora la Direzione OAD ritenga adeguato un ammonimento oppure una pena convenzionale di importo massimo pari a CHF 50'000.— per un'infrazione al Codice deontologico, del Regolamento sulla prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo oppure per una violazione ad un obbligo di controllo, essa ha la facoltà di proporre al socio il riconoscimento delle violazioni constatate e l'accettazione di un ammonimento rispettivamente di un'adeguata pena convenzionale.

Se entro trenta giorni dalla notifica della proposta non sono sollevate obiezioni, le violazioni constatate come pure un eventuale ammonimento sono considerati riconosciuti. Parimenti è considerata come riconosciuta la pena convenzionale pagata entro trenta giorni dalla notifica della proposta.

Nel caso in cui entro detto termine siano sollevate obiezioni, rispettivamente la pena convenzionale non sia pagata, la Direzione OAD avvia immediatamente la procedura d'inchiesta ordinaria oppure chiede, sulla base degli atti, al Tribunale d'onore di pronunciare un ammonimento o una pena convenzionale.

Art. 12 Procedura d'innanzi al Tribunale d'onore

La procedura dinnanzi al Tribunale d'onore è regolata dagli Statuti e dal regolamento procedurale adottato dal Tribunale medesimo.

Se il socio inadempiente si sottopone alla decisione del Tribunale d'onore, la procedura è conclusa. In caso contrario, fa stato l'art. 13 che segue.

Art. 13 Procedura arbitrale

Se la pena convenzionale fissata dal Tribunale d'onore non viene corrisposta entro il termine stabilito, il Tribunale arbitrale, previsto dagli Statuti, decide in via definitiva su istanza dell'Associazione.

Altre decisioni possono essere impugnate dall'ASG e dal socio interessato entro 30 giorni dalla notificazione al Tribunale arbitrale secondo gli Statuti ASG.

Art. 14 Dimissioni durante un procedimento pendente

Il procedimento pendente viene portato a termine anche se un socio si dimette dall'ASG nel corso di una procedura d'inchiesta, di un procedimento di fronte al Tribunale d'onore oppure al Tribunale arbitrale.

Il socio, anche dimettendosi dall'ASG, è sottoposto alle regole procedurali di questo Regolamento di controllo e disciplina e agli statuti dell'ASG fino al termine di eventuali procedure in corso.

Art. 15 Informazioni disciplinari

La Direzione OAD fornisce informazioni disciplinari relative a un socio unicamente con il suo assenso e a titolo oneroso.

Tali informazioni disciplinari comprendono tutte le sanzioni pronunciate nel corso degli ultimi cinque anni sulla base di questo regolamento di controllo e disciplina con indicazione degli articoli violati del Codice deontologico rispettivamente di questo regolamento di controllo e disciplina violati.

Allegato A: Condizioni per il riconoscimento degli organi di revisione

Quale ufficio di revisione per i soci attivi di ASG con collegamento all'organismo di autodisciplina sono riconosciuti:

- Le società di revisione autorizzate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).
- Imprese che dispongono di un'abilitazione rilasciata dall'Autorità di sorveglianza dei revisori (ASR) quale perito revisore oppure che sono sottoposte a sorveglianza statale.
- Imprese, le cui persone responsabili per la revisione del socio attivo ASG (responsabile del mandato) dispongano di un'abilitazione rilasciata dall' dall'Autorità di sorveglianza dei revisori (ASR) quale perito revisore.
- Imprese che dispongono di una comprovata formazione nonché esperienza professionale sufficiente per ottenere l'abilitazione quale perito revisore, che godono di buona reputazione, la cui grandezza aziendale ed organizzativa, rapportata a quella del socio attivo soggetto a revisione, garantisce un'attività di revisione irreprensibile ai sensi della LRD. Il riconoscimento ha luogo sempre e solo con riferimento ad un determinato socio oppure ad un gruppo di soci.

In tutti i predetti casi le persone responsabili per la revisione del socio attivo ASG (responsabile del mandato) e gli uffici di revisione devono disporre di conoscenze approfondite nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo, in particolar modo sui recenti sviluppi in materia, e devono essere indipendenti dalla direzione e dall'amministrazione del socio.

A titolo eccezionale la Direzione OAD può riconoscere società di revisione che non adempiono totalmente alle condizioni per l'ottenimento dell'abilitazione da parte dell'ASR, se

- in una determinata regione non vi sia un'adeguata offerta di revisori sufficientemente qualificati nell'ambito delle revisioni relative alla legge sul riciclaggio di denaro ed Codice deontologico oppure vi siano altre circostanze che comportano una disfunzione del mercato relativamente alle prestazioni di servizio offerte in tale campo;
- la revisione di un gruppo di società unite tra di loro da parte di una tale società di revisione sia meglio garantita;
- la revisione di un socio oppure di un gruppo di soci che svolge/svolgono un'attività particolare (ad es. specializzazione), a seguito delle qualifiche particolari del revisore responsabile in tale ambito di attività, sia meglio garantita;
- per un socio, la designazione di un ufficio di revisione che adempie totalmente alle condizioni di riconoscimento costituisca, per altre ragioni, un rigore eccessivo.

Queste eccezioni valgono solo per uno oppure più soci oppure per determinate regioni e possono essere concesse unicamente previa richiesta scritta e motivata del socio da inoltrare alla Direzione OAD.



Verband Schweizerischer Vermögensverwalter | VSV
Association Suisse des Gérants de Fortune | ASG
Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni | ASG
Swiss Association of Asset Managers | SAAM

I rapporti di revisione allestiti da revisori che non soddisfano risp. non soddisfano più le condizioni di riconoscimento stabilite nel presente annesso saranno respinti dalla Direzione OAD.

Allegato B: Istruzioni per la revisione del Codice deontologico e della LRD

I. Principi della revisione

1. Campo d'applicazione e fondamenti

Le disposizioni contenute nel presente annesso si applicano ai controlli svolti dagli organi di revisione in capo ai soci attivi relativamente al rispetto del Codice deontologico e del Regolamento sulla prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo conformemente all'art. 4 Statuti e art. 3 del Regolamento di controllo e disciplina e relative norme di applicazione.

Secondo le presenti Istruzioni, la revisione è svolta di principio annualmente (cfr. Il. cifra 1.), nella misura in cui la Direzione OAD (cfr. Il. cifra 2.) non abbia concesso al socio un ciclo di revisione pluriennale ("ciclo di revisione pluriennale").

2. Termine per l'inoltro del rapporto di revisione e periodo di riferimento

Giusta l'art. 3 norma di applicazione nr. 3 del Regolamento di controllo e disciplina, la revisione dev'essere svolta, e il relativo rapporto di revisione dev'essere inoltrato, entro 6 mesi dalla chiusura dell'ultimo anno finanziario. Per i soci al beneficio di un ciclo di revisione pluriennale valgono i medesimi termini a decorrere dalla chiusura dell'ultimo anno finanziario del ciclo prolungato.

Il periodo coperto dal rapporto di revisione comprende l'anno finanziario terminante al giorno di chiusura del bilancio (esercizio). Nel caso di un ciclo di revisioni pluriennale il periodo coperto dal rapporto di revisione comprende sempre l'arco di tempo totale a decorrere dalla fine dell'ultimo periodo sottoposto ad audit sino alla chiusura dell'ultimo anno finanziario.

Le richieste di proroga devono essere inviate ad ASG per e-mail oppure per lettera al più tardi l'ultimo giorno del termine per l'inoltro del rapporto di revisione. Unicamente le richieste di proroga sufficientemente motivate saranno accettate.

3. Concetto di revisione/audit

L'*audit* avviene sulla base di un approccio orientato al rischio. La valutazione dei rischi comporta un rilevamento sistematico ed un'analisi dei rischi che sono significativi per permettere alla società di revisione di formarsi un giudizio sull'oggetto dell'*audit* (principio della significatività). Il revisore è responsabile di appurare la situazione dei rischi in modo affidabile. L'analisi dei rischi e la risultante strategia di *audit* sono elementi centrali della pianificazione della revisione.

In base all'analisi del rischio viene stabilita l'ampiezza (*Prüftiefe*) della procedura di *audit* (*Prüfungshandlungen*) per le singole aree di verifica (*Prüffelder*). La procedura di verifica può essere svolta attraverso un *audit* (*Prüfung*) o una verifica limitata (*Review; prüferische Durchsicht*) o un *audit* di

plausibilità (*Plausibilisierung*). Nel caso di audit, il risultato della verifica è formulato in modo positivo, nel caso di una verifica limitata oppure di un audit di plausibilità, per contro, in modo negativo. Il rapporto indica l'analisi dei rischi e l'ampiezza della revisione.

Per le aree di verifica obbligatorie (cfr. IV cifra 1.) l'ampiezza di *audit* minima corrisponde alla verifica limitata (*Review*). Di principio l'audit dev'essere svolto mediante procedure di validità (*ergebnisorientierte Prüfung*). Nel caso in cui un socio disponga di un sistema di controllo interno (*SCI*) adeguatamente sviluppato, l'audit può essere svolto orientandosi principalmente alle verifiche procedurali (*verfahrensorientierte Prüfung*).

Per il rapporto di revisione esteso tendente a richiedere un ciclo di revisioni pluriennale, il revisore deve effettuare degli ulteriori rilevamenti, i quali devono avvenire indipendentemente dall'analisi dei rischi.

II. Ciclo di revisione annuale e pluriennale

1. Ciclo di revisione annuale

Il periodo di riferimento corrisponde all'anno finanziario stabilito per le ditte individuali oppure previsto negli statuti risp. nel contratto societario. I soci, al momento dell'affiliazione, rendono noto il proprio giorno di chiusura del bilancio.

La revisione è annuale, a meno che non ricorra una delle seguenti eccezioni:

a) Anni finanziari con più di 12 mesi

I soci con anni finanziari superiori a 12 mesi sottostanno all'obbligo di revisione annuale. Nel caso di società di nuova costituzione, in presenza di anni finanziari prolungati, il futuro giorno di chiusura del bilancio è determinante anche per il primo anno finanziario. I nuovi soci che sono stati ammessi a meno di due mesi dalla scadenza della prima risp. della futura data di bilancio per il primo anno finanziario, sono esonerati dall'obbligo di revisione per questo breve periodo.

Nel caso di anni finanziari prolungati di durata maggiore a 15 mesi dovuti a cambiamenti del giorno di chiusura del bilancio, dev'essere effettuata una revisione che copra sia il periodo sino alla vecchia data di bilancio sia il periodo sino alla nuova. Nel caso di anni finanziari prolungati di durata inferiore ai 15 mesi, la Direzione OAD, al fine di garantire un ritmo di revisione regolare, può ridurre il termine entro il quale inoltrare il rapporto di revisione.

b) Dimissioni, raggruppamenti di imprese e altri trasferimenti di attività/azienda

Se un socio attivo dimissiona dall'Associazione, deve inoltrare un rapporto di revisione che copra il periodo fino all'uscita, a meno che non trovi applicazione una delle seguenti eccezioni (lista esaustiva):

Se l'attività del socio uscente è trasferita ad un altro intermediario finanziario non sottoposto al campo di applicazione di una legge speciale, l'organo di vigilanza di questo intermediario finanziario (Organismo di autodisciplina, FINMA) dovrà confermare per iscritto alla Direzione OAD di svolgere la propria attività di controllo anche relativamente al periodo compreso fino alla data d'uscita dall'ASG.

Se l'attività del socio uscente è trasferita ad un intermediario finanziario sottoposto al campo di applicazione di una legge speciale (banca, commerciante di valori mobiliari) rispettivamente ad un intermediario finanziario rientrante nel perimetro di sorveglianza su base consolidata di una tale impresa, allora tale intermediario finanziario dovrà confermare per iscritto alla Direzione OAD che svolgerà i pertinenti controlli.

c) Dimissioni, cessazione di attività in seguito a liquidazione, fallimento e fattispecie corrispondenti

Nel caso di dimissioni dall'ASG avvenute in seguito alla cancellazione del socio dal Registro di commercio oppure in caso di fallimento, la Direzione OAD, qualora l'ufficio di revisione del socio attivo si rifiuti di allestire un rapporto di revisione che copra il periodo sino all'insorgere di uno dei precitati eventi paragonabili ad una dimissione, deve di norma effettuare un controllo in sostituzione della revisione. Essa può rinunciare per motivi di opportunità.

2. Ciclo di revisione pluriennale

a) Introduzione

La Direzione OAD può concedere ai soci attivi che dispongono di un'attività stabile nonché di un'organizzazione aziendale irreprensibile un ciclo di revisione pluriennale, qualora ricorrano le seguenti condizioni.

b) Condizioni per la concessione di un ciclo di revisione pluriennale

Affinché possa essere concesso un ciclo di revisione pluriennale devono essere adempiute le seguenti condizioni cumulative:

- Il ciclo di revisione pluriennale è concesso solo su richiesta scritta del socio attivo. La domanda dev'essere corredata da un rapporto di revisione esteso (per quanto attiene al contenuto cfr. *infra* III., IV. cifra 2, V. cifra 2 e VI. cifra 4) che fornisca delle informazioni circa la clientela, l'organizzazione e le attività del socio.
- Il socio attivo deve avere trasmesso alla Direzione OAD almeno tre rapporti di revisione; quelli relativi agli ultimi due anni finanziari devono essere stati allestiti dal medesimo organo di re-

visione. Un'attestazione di mancata attività quale intermediario finanziario non è considerata un rapporto di revisione.

- Nei tre anni precedenti l'inoltro della domanda il socio attivo non deve essere incorso in sanzioni giusta l'art. 6 del Regolamento di controllo e disciplina.
- Gli ultimi tre rapporti di revisione non devono contenere nessuna osservazione da parte del revisore oppure, se tale è il caso, unicamente su aspetti di poca entità. In quest'ultima evenienza, il rapporto di revisione esteso deve confermare che tutte le lacune che hanno portato alla formulazione delle predette osservazioni sono state eliminate.

Inoltre, il socio richiedente deve dimostrare che, in considerazione dell'attività svolta, della qualità come pure dell'adeguatezza della propria organizzazione aziendale come pure della stabilità e della provenienza della sua clientela, il rischio di riciclaggio rispettivamente di una possibile violazione del Codice deontologico può essere oggettivamente considerato minimo.

c) Ciclo di revisione

Nel caso in cui il socio attivo soddisfi i criteri riportati alla suddetta lit. b), la Direzione OAD concederà un ciclo di revisione articolato su due anni.

Qualora in seguito all'analisi del referto peritale afferente il primo biennio dovesse risultare che le premesse per la concessione del ciclo di revisione prolungato sono ancora adempite, la Direzione OAD prolunga automaticamente l'autorizzazione per un ulteriore biennio.

d) Ritiro della concessione

Qualora il rapporto di revisione biennale dovesse attestare che le premesse per la concessione del ciclo di revisione pluriennale non sono più adempite, la Direzione OAD revoca la relativa autorizzazione al socio attivo.

La Direzione OAD può altresì revocare in ogni tempo l'autorizzazione ad una revisione pluriennale in seguito ad accertamenti che rendono necessari una nuova valutazione in merito all'adempimento delle condizioni per la concessione di un tale ciclo di revisioni da parte del socio attivo.

Nel caso di revoca, il socio attivo ritorna ad un ciclo di revisione annuale e potrà richiedere nuovamente di essere messo al beneficio di un ciclo di revisione pluriennale al più presto con l'inoltro del terzo rapporto di revisione seguente la revoca.

III. Oggetto della revisione

La revisione ha per scopo la verifica del rispetto del Codice deontologico per l'esercizio della gestione indipendente di patrimoni (Codice deontologico), della legge sul riciclaggio di denaro (LRD) e del Regolamento sulla prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Le aree di verifica sui cui si fonda l'oggetto dell'audit sono riportate al cap. IV che segue. Queste aree si differenziano a dipendenza del fatto che si deve svolgere una revisione annuale o biennale oppure che il socio sottoposto a audit è un socio attivo affiliato all'OAD o un socio attivo con autorizzazione statale. Il rapporto stabilisce il risultato dell'esame in relazione alle singole aree di verifica.

Il rapporto di revisione esteso da accludere alla richiesta di un ciclo di revisione pluriennale, include aree di verifica supplementari (controllo e indicazioni in merito alle attività, all'organizzazione nonché alla clientela del socio, che permettono di esprimersi in modo attendibile circa la stabilità di quest'ultimo ed il rischio di una violazione del Codice deontologico).

Le aree di verifica riportate qui di seguito rappresentano uno standard minimo. Il revisore è libero di procedere, nell'ambito dell'oggetto della revisione, a ulteriori controlli.

IV. Aree di verifica

1. Aree di verifica obbligatorie per la revisione del Codice deontologico e della LRD

a) Socio attivo affiliato all'OAD

- Costante adempimento delle condizioni d'ammissione giusta l'art. 4 Statuti
- Attività quale intermediario finanziario ai sensi della LRD
- Rispetto del Codice deontologico, della LRD e del Regolamento sulla prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, segnatamente
 - a. identificazione della controparte e accertamento dell'avente economicamente diritto;
 - b. rinnovo dell'identificazione della controparte o dell'accertamento dell'avente economicamente diritto;
 - c. obblighi di documentazione;
 - d. obbligo di chiarimento (in particolare allestimento e impiego di profili dei clienti);
 - e. obbligo di comunicazione e blocco dei beni;
 - f. misure organizzative, compresa la formazione dei collaboratori;nella misura in cui il socio eserciti un'attività quale intermediario finanziario ai sensi della LRD
- Rispetto dei principi professionali per l'esercizio della gestione indipendente di patrimoni, segnatamente
 - g. indipendenza della gestione di patrimoni (art. 3 Codice deontologico);
 - h. tutela e promozione dell'integrità del mercato (art. 4 Codice deontologico);
 - i. garanzia di un'attività irreprensibile (art. 5 Codice deontologico);
 - j. obbligo di informazione (art. 6 Codice deontologico);

- k. contratto di gestione patrimoniale (art. 7 Codice deontologico);
- l. riservatezza, in particolare nel caso di ricorso a terze persone (art. 8 Codice deontologico);
- m. operazioni di investimento non autorizzate (art. 9 Codice deontologico);
- n. averi senza notizia (art. 10 Codice deontologico).

In aggiunta, per gli *audit* su un ciclo pluriennale

- cambiamenti essenziali relativamente alle indicazioni riportate nel rapporto di revisione esteso.

b) Socio attivo con autorizzazione statale

- Esistenza e osservanza dell'autorizzazione statale per l'esercizio della professione
- Rispetto dei principi professionali per l'esercizio della gestione indipendente di patrimoni nella stessa guisa dei soci attivi affiliati all'Organismo di autodisciplina, nella misura in cui il socio attivo con autorizzazione statale non sottostia ad una sorveglianza prudenziale completa.

2. Aree di verifica obbligatorie per il rapporto di revisione esteso ai fini dell'ottenimento di un ciclo di revisione pluriennale

- svolgono attività soggette alla LRD;
- Stabilità e continuità dell'organizzazione interna del socio tenendo conto della delega di attività;
- Stabilità e continuità della clientela;
- Grado del rischio e composizione della clientela, tenendo conto delle relazioni di affari e delle transazioni a rischio accresciuto;
- Struttura della clientela e relativa struttura del rischio;
- Stabilità e continuità delle relazioni con le banche depositarie;
- Altre eventuali indicazioni rilevanti ai fini della valutazione della richiesta di un ciclo di revisioni pluriennale.

V. Procedure di verifica

1. Revisione Codice deontologico e LRD

Per l'analisi del rischio e la copertura delle aree di *audit* devono essere effettuate almeno le seguenti procedure/operazioni di verifica.

a) Soci attivi affiliati all'OAD

- Accertamento delle prestazioni di servizio e delle attività rilevanti e non rilevanti ai sensi della LRD
- Determinazione della clientela rilevante ai sensi della LRD

- Esame del conto annuale inclusa la relazione di revisione ai sensi del Codice delle obbligazioni sulla revisione ordinaria oppure limitata, nella misura in cui sia prevista oppure vi si abbia optato
- Accertamento della massa gestita
- Verifica (audit) oppure verifica limitata dell'esattezza e della completezza delle direttive interne concernenti l'applicazione del Codice deontologico e della LRD
- Verifica (audit) oppure verifica limitata delle conoscenze della LRD, del Codice deontologico e delle direttive interne da parte della direzione, del personale incaricato di seguire la clientela, del personale amministrativo
- Verifica (audit) oppure verifica limitata del controllo interno dell'applicazione e dell'osservanza della LRD, del Codice deontologico e delle direttive interne
- Verifica (audit) oppure verifica limitata dei documenti fondamentali delle relazioni di affari (contratti, documenti di identificazione, documenti relativi all'accertamento dell'avente economicamente diritto, informazione dei clienti)
- Verifica (audit) oppure verifica limitata se le transazioni effettuate sono documentate e se la loro conservazione corrisponde alle prescrizioni, segnatamente anche alle disposizioni relative all'obbligo di informazione
- Verifica (audit) oppure verifica limitata relativamente all'obbligo di chiarimento incluse le prescrizioni sulla classificazione del rischio delle relazioni di affari e delle transazioni
- Verifica (audit) oppure verifica limitata circa l'adempimento dell'obbligo di comunicazione e di blocco dei beni
- Verifica (audit) oppure verifica limitata circa la libertà di scelta in relazione agli investimenti e alla politica di investimento, come pure circa i vincoli di esclusività
- Verifica (audit) oppure verifica limitata dell'osservanza dell'obbligo di riservatezza, in particolare nel caso di delega di attività
- Verifica (audit) oppure verifica limitata se sono state effettuate delle operazioni di investimento non autorizzate
- Verifica (audit) oppure verifica limitata in merito all'ottemperanza delle disposizioni della LRD e del Codice deontologico nel caso di operazioni di cassa

In aggiunta, per gli *audit* su un ciclo pluriennale

- Verifica (audit) oppure verifica limitata in merito a cambiamenti essenziali concernenti le indicazioni contenute nel rapporto di revisione esteso per la richiesta di un ciclo di revisioni pluriennale

b) Soci attivi con autorizzazione statale

- Esistenza dell'autorizzazione statale per l'esercizio della professione
- Apertura e decorso di eventuali procedimenti in ambito di sorveglianza

- Le procedure di verifica previste per i soci attivi affiliati all'Organismo di autodisciplina, nella misura in cui nelle leggi speciali non sussistano e non siano oggetto di revisione degli obblighi equivalenti oppure di più ampia portata.

2. Revisione estesa ai fini dell'ottenimento di un ciclo di revisione pluriennale

- Controllo dei cambiamenti intercorsi negli ultimi tre anni e di quelli previsti per il futuro prossimo nell'ambito dei collaboratori assoggettati alla LRD come pure della loro esperienza
- Descrizione dettagliata dell'organizzazione interna, incluso il numero di posti nell'ambito della gestione patrimoniale, dell'amministrazione e del compliance, come pure in merito all'esistenza di filiali, succursali oppure partecipazioni rilevanti in altre imprese
- Rilevamento dell'azionariato e della variazione del medesimo in relazione a partecipazioni maggiori al 10 per cento del capitale e/o dei diritti di voto
- Descrizione della clientela rilevante ai sensi della LRD e del livello di rischio, incluse le variazioni intercorse negli ultimi tre anni
- Rilevamento delle relazioni con banche depositarie, inclusi i cambiamenti intercorsi negli ultimi tre anni

VI. Rapporto

1. Principi del rapporto

Il rapporto di revisione in merito al Codice deontologico e la LRD è uno strumento di informazione essenziale per la Direzione OAD ed indispensabile ai fini della raccolta d'informazioni importanti nell'ambito dell'autoregolamentazione e della sorveglianza, come pure in relazione all'identificazione dei soci presso i quali si rende necessaria l'adozione di provvedimenti. Per i responsabili del socio ispezionato il rapporto di revisione rappresenta uno strumento essenziale per la comprensione dei propri doveri.

Il rapporto illustra il risultato della verifica svolta in conformità agli standard svizzeri di categoria applicabili. Quali standard svizzeri applicabili s'intendono gli standard svizzeri di revisione della Camera fiduciaria.

2. Forma

Il rapporto è allestito in forma scritta in una delle lingue ufficiali svizzere oppure in inglese e dev'essere inoltrato al Segretariato competente, all'attenzione della Direzione OAD. Quest'ultima elabora le necessarie istruzioni, i modelli di rapporto e i documenti di lavoro.

3. Contenuto del rapporto

La relazione comprende un'analisi dei rischi, un rapporto di *audit* come pure una dichiarazione di completezza "Codice deontologico/LRD".

L'analisi dei rischi deve fornire informazioni su

- le constatazioni essenziali ricavate dall'analisi dei rischi e la conseguente ampiezza della procedura di verifica.

Il rapporto di *audit* deve fornire informazioni su:

- abilitazione e indipendenza del revisore;
- luogo e data dell'ispezione;
- risoluzione delle irregolarità accertate negli scorsi anni;
- risultati e conclusioni delle verifiche;
- manchevolezze rilevate ed eventuali prese di posizione del socio al riguardo;
- raccomandazioni del revisore al socio per migliorare le strutture esistenti e risolvere le irregolarità esistenti.

L'analisi dei rischi nonché il rapporto di *audit* devono contenere il nome, la qualifica come pure la firma del revisore responsabile.

La dichiarazione di completezza "Codice deontologico/LRD" è un'attestazione scritta rilasciata dal socio, in forza della quale egli conferma di aver dato in visione al revisore tutti i documenti richiesti ed avergli fornito informazioni veritiere. La stessa dev'essere compilata e firmata in forma autografa dal socio.

4. Revisione estesa ai fini dell'ottenimento di un ciclo di revisione pluriennale

Il rapporto di *audit* esteso deve fornire informazioni supplementari su:

- risultati delle rilevazioni e dei chiarimenti prescritti, inclusa una conferma della loro completezza ed esattezza;
- eventuali altre indicazioni del socio in merito alla richiesta, inclusa una conferma della loro completezza ed esattezza.

5. Legame con l'*audit* dei conti annuali

I soci che sottostanno all'obbligo di una revisione ordinaria oppure limitata conformemente al Codice delle obbligazioni devono inoltrare, unitamente al rapporto "Codice deontologico/LRD" allestito conformemente alle precedenti disposizioni, una copia del relativo conto annuale nonché della relazione dell'ufficio di revisione come pure del rapporto annuale del consiglio di amministrazione risp. del/dei gerente/i.

I soci che non sottostanno né all'obbligo di una revisione ordinaria né all'obbligo di una revisione limitata devono inoltrare, unitamente al rapporto "Codice deontologico/LRD" allestito conformemente alle



Verband Schweizerischer Vermögensverwalter | VSV
Association Suisse des Gérants de Fortune | ASG
Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni | ASG
Swiss Association of Asset Managers | SAAM

precedenti disposizioni, una copia del relativo conto perdite e profitti (conto di esercizio) nonché del bilancio come pure una dichiarazione di completezza ai sensi del CO.

I soci posti al beneficio di un ciclo di revisioni pluriennale devono inoltrare i conti annuali del rispettivo periodo di riferimento (eventualmente con la relazione dell'ufficio di revisione).

Maggiori informazioni Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni | ASG
Direzione OAD

Telefono 091 922 51 50
Fax 091 922 50 49
E-Mail roberta.poretti-schlichting@vsv-asg.ch
patrick.dorner@vsv-asg.ch
sergio.ceresola@vsv-asg.ch

L'Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni (ASG) è la primaria associazione professionale dei gestori patrimoniali indipendenti in Svizzera. Fondata nel 1986 quale organo di autodisciplina, si propone di rappresentare un marchio di qualità per la gestione patrimoniale indipendente. Per questo motivo l'ASG ha elaborato Regole deontologiche che devono essere osservate dai soci. L'associazione si impegna a salvaguardare la reputazione del settore e tutela attivamente gli interessi dei propri soci. Essa è inoltre attiva nell'ambito della formazione e del perfezionamento. L'ASG conta oggi quasi 900 soci attivi, che gestiscono circa due terzi dei patrimoni amministrati da gestori patrimoniali indipendenti in Svizzera.